

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 30 maggio 2022, n. 7.

Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Competenze regionali
- Art. 3 - Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato

CAPO II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- Art. 4 - Delimitazione dell'ATO
- Art. 5 - Organizzazione del servizio idrico integrato
- Art. 6 - Gestione del servizio idrico integrato
- Art. 7 - Tariffa del servizio idrico integrato
- Art. 8 - Risorse finanziarie

CAPO III
MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI

- Art. 9 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54
- Art. 10 - Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4
- Art. 11 - Modificazioni alla l.r. 35/2021

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 13 - Abrogazioni
- Art. 14 - Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al fine di:
 - a) assicurare un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione della risorsa idrica, secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, di riutilizzo e di risparmio delle risorse, salvaguardando il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;
 - b) garantire, per la gestione del servizio idrico integrato, la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità;
 - c) conseguire adeguati livelli tariffari, nel rispetto dei principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale (ATO);
 - d) individuare l'ATO e l'ente di governo dell'ambito (EGA), garantendo il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2
(Competenze regionali)

1. La Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di pianificazione dell'uso della risorsa idrica e di tutela della stessa, ivi compresa l'individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe a esso inerenti in conformità alle direttrici della metodologia statale.
2. La Regione esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal d.lgs. 152/2006. Nei casi in cui la predetta normativa statale preveda la nomina di un commissario ad acta, la Giunta regionale vi provvede, con propria deliberazione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, definendo i compiti del commissario, il trattamento e la durata dell'incarico. Le funzioni del commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi sono posti a carico del bilancio dell'EGA.

Art. 3
(Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato)

1. Al fine di monitorare la piena attuazione degli obiettivi di gestione della risorsa idrica di cui alla presente legge, e di fornirne la dovuta informazione alla collettività, è istituito, presso la Regione, l'Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), svolge, su scala regionale, le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:
 - a) alla gestione delle acque e all'attuazione dei piani di settore;
 - b) alle attività di tutela e salvaguardia della risorsa idrica.
3. L'Osservatorio, inoltre, con il supporto di ARPA, elabora un rapporto periodico sull'attuazione dei Piani di settore, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione e dell'EGA, e, qualora rilevi eventuali inosservanze delle previsioni della pianificazione regionale di settore o situazioni di criticità o di irregolarità funzionale dei servizi, ne dà informazione alla Giunta regionale e alla Giunta dell'EGA per l'adozione di eventuali azioni correttive da parte dell'EGA e del soggetto gestore.
4. L'Osservatorio è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è presieduto dal dirigente di primo livello della struttura regionale responsabile del monitoraggio dello sviluppo del servizio idrico integrato ed è composto da:
 - a) i dirigenti di primo livello delle strutture regionali competenti in materia di gestione delle acque a scopo idropotabile, energetico e agricolo, o loro delegati;
 - b) i dirigenti di secondo livello responsabili delle strutture regionali competenti in materia di gestione delle acque a scopo

- idropotabile, energetico, agricolo e di tutela della qualità delle acque, o loro delegati;
- c) il direttore dell'ARPA, o suo delegato;
 - d) il direttore dell'EGA, o suo delegato;
 - e) il rappresentante legale del soggetto gestore, come individuato ai sensi dell'articolo 6, o suo delegato.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio può avvalersi dell'apporto, a titolo gratuito, di altre strutture regionali, associazioni, fondazioni, istituti o enti pubblici o privati.
 6. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
 7. L'Osservatorio approva, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento interno con il quale disciplina le proprie modalità di funzionamento.

CAPO II SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 4 (Delimitazione dell'ATO)

1. Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regionale costituisce un unico ATO che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica.

Art. 5 (Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale EGA, ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs. 152/2006, ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, provvedendo con le risorse finanziarie di cui all'articolo 8, in particolare, a:
 - a) attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque per gli ambiti di competenza;
 - b) riordinare i servizi e definire gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato;
 - c) predisporre, approvare e aggiornare il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006;
 - d) trasmettere il Piano d'Ambito e i relativi aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
 - e) individuare, nel rispetto del Piano d'Ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 149bis del d.lgs. 152/2006;
 - f) predisporre la convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra l'EGA e il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 152/2006;
 - g) predisporre il piano economico-finanziario;
 - h) approvare la tariffa;
 - i) tenere i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 - j) gestire le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici;
 - k) definire i criteri per l'utilizzo e la gestione dei fondi derivanti dalle componenti aggiuntive della tariffa di competenza regionale;
 - l) realizzare il Sistema informativo del servizio idrico integrato (SISII), coordinato con il sistema delle conoscenze territoriali (SCT), al quale partecipano e collaborano, condividendone i dati, tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel servizio idrico integrato;
 - m) svolgere ogni altra funzione a esso attribuita dalla Regione.

Art. 6 (Gestione del servizio idrico integrato)

1. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del principio di unicità della gestione nell'ATO, nonché degli altri principi di cui all'articolo 147 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, l'EGA individua, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO.

2. I rapporti tra l'EGA e il soggetto gestore del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'EGA e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europolitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA.
3. L'EGA approva annualmente il Piano economico finanziario e la tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto delle componenti tariffarie aggiuntive, istituendo i relativi fondi a destinazione vincolata.

Art. 8

(Risorse finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito del servizio idrico integrato e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, l'EGA utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracani idroelettrici previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024).
2. L'EGA e il soggetto gestore unico possono essere destinatari di finanziamenti di settore provenienti da fondi regionali, statali o europei, destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito e alla promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
3. Per il finanziamento di interventi strategici previsti nel Piano d'Ambito, l'EGA e la Regione possono, nel rispetto della normativa statale vigente, contrarre mutui a medio o a lungo termine; la Regione può inoltre intervenire con risorse proprie per la restituzione di mutui accesi dall'EGA o per la copertura del costo dei relativi interessi.

CAPO III

MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Art. 9

(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. L'articolo 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

“Art. 99

(Definizione)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Regione n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato.
2. I Comuni e la Regione possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di servizi di rilevanza sovracomunale, la cui regolamentazione è disciplinata da apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'articolo 104.
3. Per il finanziamento delle funzioni a esso attribuite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano d'Ambito e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, il BIM utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracani idroelettrici previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n.

959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), nonché da quelli di cui all'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), e ogni altra risorsa proveniente da fondi regionali, statali o europei.”.

2. L'articolo 101 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 101
(Organi e competenze)

1. Gli organi del BIM sono l'Assemblea, la Giunta e il Presidente.
2. L'Assemblea è composta dai Sindaci di ciascuno dei Comuni consorziati. Il Presidente partecipa alle sedute dell'Assemblea.
3. All'Assemblea spetta l'approvazione dello statuto, del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione, della pianificazione degli interventi strategici, del Piano d'Ambito e dei piani tariffari, nonché di ogni altro atto fondamentale individuato nello statuto medesimo.
4. La Giunta, nominata dall'Assemblea, è composta dal Presidente, dal Sindaco del Comune di Aosta e da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines, dalle stesse designato tra i componenti dell'Assemblea.
5. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.
6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra gli amministratori dei Comuni.
7. Al Presidente si applica, in materia di limitazione del numero di mandati, la disposizione di cui all'articolo 30bis, comma 2.
8. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea, incarica e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, in assenza di dirigenti, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
9. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, o nelle more della sua sostituzione, ai sensi del comma 11, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal componente della Giunta più anziano d'età.
10. Gli organi del BIM sono rinnovati in occasione delle elezioni generali comunali e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.
11. Il Presidente e i componenti dell'Assemblea e della Giunta decadono dai rispettivi organi in caso di cessazione dalla carica nel Comune di appartenenza e sono sostituiti nella prima seduta dell'Assemblea successiva al verificarsi dell'evento e, comunque, non oltre trenta giorni dalla vacanza.”.

Art. 10
(Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4)

1. Nel titolo della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), le parole: “amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines” sono sostituite dalle seguenti: “amministratori locali”.
2. All'articolo 1 della l.r. 4/2015, le parole: “amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines” sono sostituite dalle seguenti: “amministratori locali”.
3. Dopo l'articolo 8 della l.r. 4/2015, è inserito il seguente:

“Art. 8bis

(Compensi e rimborso spese dei componenti degli organi del BIM)

1. Al Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione determinata dall'Assemblea in misura non superiore a quella stabilita all'articolo 2, comma 1, lettera d). L'indennità non è comunque cumulabile con altra indennità di funzione o gettone di presenza percepiti dal Presidente quale Sindaco, Vice Sindaco, assessore o consigliere comunale.
2. Al Presidente e ai componenti della Giunta che si recano, per l'espletamento delle loro funzioni, fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'ente, spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate.”.

Art. 11

(Modificazioni alla l.r. 35/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 35/2021, le parole: “comma 2, ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 35/2021 è abrogato.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, il BIM approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano d'Ambito, stabilendo le modalità e i tempi di subentro del gestore unico alle attuali gestioni, nonché le modalità e i tempi di subentro dell'EGA nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, delle Autorità di sub-ATO preesistenti e dei Comuni.
2. Fino al completo trasferimento della gestione al gestore unico, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 4, lettera e), fa parte dell'Osservatorio un rappresentante individuato di comune accordo tra i rappresentanti legali degli attuali soggetti gestori. Fino al predetto trasferimento, la Regione contribuisce al finanziamento e alla realizzazione dei programmi pluriennali di interventi a favore degli enti locali, già approvati. Le eventuali relative convenzioni mantengono la loro validità fino al completamento delle opere in esse previste e già finanziate. L'EGA può subentrare nei rapporti con la Regione e farsi carico degli adempimenti previsti dalle convenzioni, sulla base di accordi tra gli enti e in relazione allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
3. Fino all'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e all'approvazione del Piano economico finanziario di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).
4. L'incarico in essere al Presidente del BIM cessa al momento dell'elezione del nuovo Presidente, a seguito delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla predetta cessazione dell'incarico, al Presidente del BIM spetta un'indennità mensile lorda di funzione rideterminata dall'Assemblea in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2015.
5. La Giunta del BIM è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il BIM adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Al BIM spettano le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 137, della l. 228/2012 non ancora incassate al 31 dicembre 2021.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) la l.r. 27/1999;
 - b) l'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);
 - c) l'articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio idrico integrato));
 - d) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici);
 - e) l'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013);
 - f) l'articolo 21 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014);
 - g) il capo I della legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 (Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1));
 - h) l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);
 - i) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane);
 - j) la legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta));
 - k) l'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018);
 - l) il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019);
 - m) l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
 - n) le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovramunicipali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali);
 - o) l'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

Art. 14
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 15
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 maggio 2022

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 59;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 437 del 19/04/2022);
- Presentato al Consiglio regionale in data 26/04/2022;
- Assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 29/04/2022;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 13/05/2022;
- Acquisito il parere della III^a Commissione consiliare permanente espresso in data 20/05/2022, su nuovo testo e relazione del Consigliere CHATRIAN;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25/05/2022 con deliberazione n. 1524/XVI;
- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27/05/2022;

N.d.r.: La versione francese della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7, sarà pubblicata successivamente.

Legge regionale 30 maggio 2022, n. 8.

Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione assicura azioni volte a dare sostegno all'attuazione di una pluralità di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale riguardanti, nello specifico, il quartiere Cogne nel Comune di Aosta e finanziati con i fondi del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'articolo 1, commi 437 e 438, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 59;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 437 du 19/04/2022);
- présenté au Conseil régional en date du 26/04/2022;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 29/04/2022;
- transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 13/05/2022;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 20/05/2022, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CHATRIAN;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25/05/2022 délibération n. 1524/XVI;
- l'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;
- transmis au Président de la Région en date du 27/05/2022;

N.d.R. : La version française de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022 sera publiée à une date ultérieure.

Loi régionale n° 8 du 30 mai 2022,

portant dispositions en matière de requalification du patrimoine de logements publics.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région prend des mesures visant à soutenir la réalisation d'une pluralité d'actions de requalification du patrimoine de logements publics sur le territoire régional, concernant notamment le Quartier Cogne, à Aoste, actions financées par les fonds du *Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare* visé aux alinéas 437 et 438 de l'art. 1^{er} de la loi n° 160 du 27 décembre 2019 (Budget prévisionnel 2020 et budget plu-

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nonché di interventi straordinari a valere sulle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2

(Interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Contributi straordinari all'ARER)

1. Al fine di consentire la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in relazione alla rilevanza di tali interventi per la comunità valdostana, contributi straordinari finalizzati:
 - a) al finanziamento delle rate di un contratto di mutuo chirografario, con durata ventennale a partire dal 1° gennaio 2023, da stipulare tra l'ARER e l'Istituto finanziatore entro il 30 novembre 2022, per un importo massimo di annui euro 503.000;
 - b) al finanziamento degli oneri della fideiussione bancaria che l'ARER dovrà stipulare a favore dell'Istituto finanziatore, a valere sull'apertura della linea di mutuo di cui alla lettera a), per un importo massimo di euro 21.000 annui a decorrere dal 2022 fino al 2042;
 - c) al finanziamento degli interessi derivanti dal pre-ammortamento del mutuo di cui alla lettera a), per un importo massimo di euro 50.000 per l'anno 2023;
 - d) al finanziamento degli oneri della fideiussione bancaria che l'ARER dovrà rilasciare per l'intera durata del prestito a favore dell'Istituto finanziatore per l'apertura di finanziamento, a valere sugli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020, per un importo massimo, nel triennio 2022/2024, di euro 90.000 per l'anno 2022, di euro 145.000 per l'anno 2023 e di euro 55.000 per l'anno 2024;
 - e) al finanziamento degli oneri derivanti dal pre-ammortamento durante il periodo di utilizzo che l'ARER dovrà corrispondere all'Istituto finanziatore, a valere sugli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020, per un importo massimo di euro 53.000 per l'anno 2023 e di euro 36.000 per l'anno 2024;
 - f) al finanziamento dei maggiori oneri necessari al funzionamento della struttura di progetto di cui all'articolo 3, per un importo massimo di euro 123.000 per l'anno 2022, di annui euro 195.000 per il triennio 2023/2025 e di euro 98.000 per l'anno 2026.

riannuel 2020/2022 de l'État), ainsi que des actions extraordinaires à valoir sur les facilités fiscales visées à l'art. 119 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19) converti, avec modifications, par l'art. 1^{er} de la loi n° 77 du 17 juillet 2020.

Art. 2

(Actions de requalification du patrimoine de logements publics. Aides extraordinaires à l'ARER)

1. Aux fins de la réalisation des actions de requalification du patrimoine de logements publics en Vallée d'Aoste, la Région est autorisée à accorder des aides extraordinaires à l'Agence régionale pour le logement (*Azienda regionale edilizia residenziale - ARER*), à valoir sur les ressources destinées aux finances locales, par dérogation à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et compte tenu de l'importance desdites actions pour la communauté valdôtaine. Lesdites aides sont destinées du financement :
 - a) Du remboursement d'un prêt chirographaire qui devra avoir une durée de vingt ans à compter du 1^{er} janvier 2023 et devra être conclu entre l'ARER et l'établissement de financement au plus tard le 30 novembre 2022, pour un montant maximum de 503 000 euros par an ;
 - b) Au financement des frais relatifs au contrat de caution bancaire que l'ARER devra passer en faveur de l'établissement de financement, à valoir sur l'ouverture de la ligne de crédit au sens de la lettre a), pour un montant maximum de 21 000 euros par an à compter de 2022 et jusqu'en 2042 ;
 - c) Des intérêts découlant du différé du prêt visé à la lettre a), pour un montant maximum de 50 000 euros au titre de 2023 ;
 - d) Des frais relatifs au contrat de caution bancaire que l'ARER devra passer en faveur de l'établissement de financement pour toute la durée du prêt, à valoir sur les facilités visées à l'art. 119 du DL n° 34/2020, pour un montant maximum de 90 000 euros pour 2022, de 145 000 euros pour 2023 et de 55 000 euros pour 2024 ;
 - e) Des frais découlant du différé de prêt pendant la période y afférente et que l'ARER devra verser à l'établissement de financement, à valoir sur les facilités visées à l'art. 119 du DL n° 34/2020, pour un montant maximum de 53 000 euros pour 2023 et de 36 000 euros pour 2024 ;
 - f) Des dépenses supplémentaires nécessaires au fonctionnement de la structure de projet visée à l'art. 3, pour un montant maximum de 123 000 euros pour 2022, de 195 000 euros pour la période 2023/2025 et de 98 000 euros pour 2026.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è irrevocabile per l'intera durata del mutuo.
3. Al fine di consentire all'ARER di rispettare gli obblighi derivanti dalla stipulazione del mutuo in materia di accantonamenti e vincoli di tesoreria, la Regione eroga il contributo annuale di cui al comma 1, lettera a), a partire dall'anno 2022 e fino all'anno 2041. L'importo erogato nel 2022, da utilizzare per il pagamento dell'ultima rata annuale del 2042, è accantonato e vincolato dall'ARER esclusivamente al pagamento delle rate del prestito e per garantire il necessario saldo positivo.
4. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 3

(Disposizioni in materia di personale)

1. La gestione degli interventi di cui all'articolo 1 è assicurata per il tramite di una struttura di progetto di secondo livello, istituita con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ARER, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale). Alla struttura di progetto è preposto un funzionario di categoria D individuato, al fine di consentire la copertura del posto in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 22/2010, cui sono assegnate le unità di personale a tempo determinato, reclutate con le modalità di cui al comma 2.
2. Al fine di assicurare il reclutamento del personale necessario per il funzionamento della struttura di progetto di cui al comma 1 in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, limitatamente all'anno 2022, è autorizzata l'assunzione, da parte dell'ARER, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, per un periodo massimo di trentasei mesi, in via straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento regionale. L'assunzione avviene mediante indicazione di apposite procedure selettive con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella

2. Les aides destinées aux fins visées à la lettre a) du premier alinéa ne peuvent être retirées avant l'expiration de la durée du prêt.
3. Afin de permettre à l'ARER de respecter les obligations, en termes de provisions et de restrictions de trésorerie, qui découlent de la passation du prêt, la Région verse les aides annuelles destinées aux fins visées à la lettre a) du premier alinéa à compter de 2022 et jusqu'en 2041. Le montant versé en 2022, qui doit être utilisé pour le paiement du dernier versement annuel de 2042, doit être mis en provision par l'ARER au titre du paiement des versements du prêt et pour garantir que le solde soit positif.
4. Les critères et les modalités de versement des aides visées au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 3

(Dispositions en matière de personnel)

1. La gestion des actions visées à l'art. 1^{er} est assurée par une structure de projet de deuxième niveau, instituée par délibération du Conseil d'administration de l'ARER, au sens des art. 3 et 5 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). Un fonctionnaire relevant de la catégorie D et désigné – afin qu'il soit possible de pourvoir le poste dans des délais compatibles avec le démarrage des actions visées à l'art. 1^{er} – suivant les modalités prévues par la dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010 est affecté à la structure en cause. Ledit fonctionnaire est épaulé par des unités de personnel recrutées sous contrat à durée déterminée suivant les modalités précisées au deuxième alinéa.
2. Afin que les personnels nécessaires au fonctionnement de la structure de projet visée au premier alinéa soient recrutés dans des délais compatibles avec le démarrage des actions prévues par l'art. 1^{er}, limitativement à 2022, l'ARER est autorisée à recruter, sous contrat à durée déterminée (trente-six mois au plus), deux unités de personnel ne relevant pas de la catégorie de direction, et ce, à titre extraordinaire et urgent et par dérogation, éventuellement, aux dispositions du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996), sans préjudice de l'examen de français ou d'italien au sens de l'art. 16 dudit règlement. Le recrutement a lieu sur la base de procédures de sélection prévoyant des modalités simplifiées de déroulement des épreuves ; toutefois, la comparaison pour ce qui est des titres et de

quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali. I bandi delle predette procedure selettive sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 737.000 per l'anno 2022, in euro 967.000 per l'anno 2023, in euro 810.000 per l'anno 2024, in euro 719.000 per l'anno 2025, in euro 622.000 per l'anno 2026, in annui euro 524.000 a decorrere dall'anno 2027 e fino all'anno 2041 e in euro 21.000 per il 2042.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare):
 - a) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 234.000 nel 2022, euro 464.000 nel 2023 ed euro 307.000 nel 2024;
 - b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro 503.000 nel triennio 2022/2024.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2022/2024, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, iscritte nello stesso bilancio:
 - a) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 724.000 nel 2022, euro 730.400 nel 2023 ed euro 626.400 nel 2024, a valere sull'apposito fondo speciale denominato "Finanziamento del progetto di riqualificazione del quartiere Cogne nel Comune di Aosta";
 - b) nella Missione 12 (Diritti sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 223.600 nel 2023 ed euro 170.600 nel 2024;
 - c) nella Missione 12 (Diritti sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per annui euro 13.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

l'épreuve orale – au cours de laquelle sont notamment vérifiées les compétences informatiques des candidats – doit être assurée. Les avis relatifs aux dites procédures sont publiés, au plus tard le 31 décembre 2022, au tableau d'affichage et sur le site institutionnel de l'ARER pendant quinze jours consécutifs.

Art. 4
(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 737 000 euros pour 2022, à 967 000 euros pour 2023, à 810 000 euros pour 2024, à 719 000 euros pour 2025, à 622 000 euros pour 2026, à 524 000 euros à compter de 2027 et jusqu'en 2041 et à 21 000 euros pour 2042.
2. La dépense visée au premier alinéa est imputée à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région, dans le cadre de la mission 8 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire) et titre :
 - a) 1 (Dépenses ordinaires), quant à 234 000 euros pour 2022, 464 000 euros pour 2023 et 307 000 euros pour 2024 ;
 - b) 2 (Dépenses en capital), quant à 503 000 euros par an pour la période 2022/2024.
3. La dépense visée au premier alinéa est financée, au titre de la période 2022/2024, par les ressources découlant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995 et inscrites au budget susmentionné :
 - a) Dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires) quant à 724 000 euros pour 2022, 730 400 euros pour 2023 et 626 400 euros pour 2024, à valoir sur le fonds spécial dénommé « Financement du projet de requalification du Quartier Cogne, à Aoste » ;
 - b) Dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires) quant à 223 600 euros pour 2023 et 170 600 euros pour 2024 ;
 - c) Dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 2 (Dépenses en capital) quant à 13 000 euros pour chacune des trois années de la période 2022/2024.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assessore compétent en matière de budget, les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 maggio 2022

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 61;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 486 del 28/04/2022);
- Presentato al Consiglio regionale in data 29/04/2022;
- Assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 03/05/2022;
- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 03/05/2022;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 13/05/2022;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 19/05/2022;
- Acquisito il parere della III^a Commissione consiliare permanente espresso in data 17/05/2022, su nuovo testo e relazione del Consigliere CHATRIAN;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25/05/2022 con deliberazione n. 1530/XVI;
- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27/05/2022;

Art. 5
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 30 mai 2022.

Le président,
Erik LAVEVAZ

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 61;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 486 du 28/04/2022);
- présenté au Conseil régional en date du 29/04/2022;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 03/05/2022;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 03/05/2022;
- transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 13/05/2022;
- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 19/05/2022;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 17/05/2022, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CHATRIAN;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25/05/2022 délibération n. 1530/XVI;
- l'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;
- transmis au Président de la Région en date du 27/05/2022;